



RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A. (C.O.R.E.) AVANTI IL TAR LOMBARDIA CONTRO L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. 3770 DELL'8 FEBBRAIO 2011. INTERVENTO AD ADIUVANDUM DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

VERBALE

Il 11 ottobre 2011 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	NO
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
7	Teormino Lucia	Assessore	SI
8	Urro Giovanni	Assessore	SI
9	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Ricorso promosso dal Consorzio Recupero Energetici S.p.A. (C.O.R.E.) avanti il Tar Lombardia contro l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'annullamento del provvedimento prot. 3770 dell'8 febbraio 2011. Intervento ad adiuvandum del Comune di Sesto San Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a proporre atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio proposto dal C.O.R.E. contro l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas avanti il TAR LOMBARDIA per l'annullamento del provvedimento prot. 3770 dell'8 febbraio 2011 e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Il C.O.R.E., società partecipata a totale capitale pubblico, costituita dai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Segrate, Pioltello e Cormano, il cui scopo primario è lo svolgimento dell'attività di interesse pubblico di smaltimento rifiuti a favore del territorio e della collettività dei comuni consorziati, ha depositato in data 22 aprile 2011 un ricorso al TAR Lombardia contro l'Autorità per l'energia elettrica e il Gas per ottenere l'annullamento del provvedimento dell'8 febbraio 2011 adottato da quest'ultima.

Con il provvedimento impugnato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha contestato al C.O.R.E. di aver beneficiato dei prezzi incentivati CIP6/92 per quantitativi di energia maggiori di quelli effettivamente ceduti al Gestore, dando contestualmente disposizione alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di procedere al recupero amministrativo degli importi che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene indebitamente percepiti dal consorzio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 21 settembre 2010 riguardo alla cessione di energia elettrica (avvenuta ai sensi della Convenzione del 12 settembre 2001 tra il Gestore Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. e il Consorzio) prodotta dall'impianto di incenerimento rifiuti ubicato in Sesto San Giovanni.

Con lettera del 1° agosto 2011, il C.O.R.E. forniva in sintesi un aggiornamento sulla vicenda relativa alla contestazione avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas dando notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso e preannunciando la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Comuni Consorziati anche per valutare le possibili azioni ulteriori da intraprendere, data l'importanza della questione e delle conseguenze in caso di soccombenza. Ciò a fronte anche dell'ulteriore provvedimento emesso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a conclusione dell'istruttoria di riesame, con il quale pur avendo portato ad una congrua riduzione dell'importo soggetto a recupero, lo stesso ha comunque conservato una notevole dimensione e che sarà necessario che il C.O.R.E. impugnare con motivi aggiunti al ricorso già incardinato.

L'Amministrazione comunale, avendo valutato che il provvedimento impugnato produrrebbe importanti ricadute per il Comune di Sesto San Giovanni, dal momento che necessariamente tale soccombenza genererebbe un sensibile aumento delle tariffe applicate dal C.O.R.E. ai comuni soci e quindi alla cittadinanza, ritiene opportuno, anche nella veste di Comune socio di maggioranza, di proporre atto di intervento ad adiuvandum nel citato giudizio, dal momento che il Comune di Sesto San Giovanni non è titolare di un interesse autonomo e diretto all'annullamento dell'atto impugnato, ma bensì di un interesse dipendente da quello che è fatto valere dal ricorrente principale.

Per quanto sopra argomentato si ritiene di proporre un intervento ad adiuvandum del Comune di Sesto San Giovanni nel citato ricorso proposto dal C.O.R.E. contro l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, valutando a fronte della specificità della materia, si ritiene opportuno conferire un incarico ad un legale esterno, individuando già con il presente atto l'Avvocato Giovanni Mariotti con studio in Milano, largo Schuster n. 1.

Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 10 ottobre 2011.

IL DIRETTORE
(Dott. Massimo Piamonte)